

CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

Prot. N. 681 del 14/07/2026

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 84 del 14/07/2026

OGGETTO: pagamento cartella esattoriale n. 29720260003586406000 dell'11-5-2026 – ordinanza corte di cassazione n. 25370/2023 su accertamento IRPEG RJT040200334-2005

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 10 della L.R. n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l'art. 10 di modifica l'art.19 della L.R. 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;
- la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 e s.m.i.;
- il D.A. n. 4/2024 GAB del 05/03/2024 con il quale è stato nominato il Dr. Salvatore Nicotra quale Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Enna e del calatino di Caltagirone cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

CONSIDERATO

- che a seguito di verifica conclusasi con PVC del 12/04/2002, l'Agenzia delle Entrate di Ragusa ha redatto e notificato avviso di accertamento RJT040200334-2005, notificato in data 7-9-2006, per l'importo di € 238.847,88 per gli anni di imposta 1999 e 2000, con cui venivano ripresi a tassazione elementi negativi di redditi per £. 624.965.000.

- che il Consorzio ASI di Ragusa, conferendo apposito incarico all'allora consulente fiscale Dr. Giorgio Criscione, ha promosso in data 12-2-2007 ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa avverso il predetto avviso di accertamento, la quale, con la sentenza n. 131/01/10 del 20/03/2010 ha accolto pressoché integralmente il ricorso presentato

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

dal Consorzio e ha dichiarato dovuto all'erario, a fronte delle maggiori somme in contestazione, solamente la somma di £. 5.104.610 per spese di carburante.

- che nelle more del giudizio la la Serit Sicilia S.P.A. ha proceduto in data 13/09/2009 alla notifica di una prima cartella di pagamento n. 29720080026431677 di € 78.124,15, pari ad un terzo dell'importo oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, riportante a ruolo (Ruolo n. 2008/385 reso esecutivo il 20/10/2008) un terzo degli importi richiesti dall'Agenzia delle Entrate di Ragusa a titolo di imposta IRPEG 2000 con il predetto avviso di accertamento impugnato;

-che l'Ente ha promosso ricorso il 30-7-2009 avverso detta cartella con contestuale istanza di sospensione, accolta il 12-10-2009;

- che avverso la sentenza n. 131/01/10 del 20/03/2010 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, l'agenzia delle Entrate di Ragusa ha proposto appello avanti la competente Commissione Tributaria Regionale, sostenendo la illegittimità e la infondatezza della sentenza impugnata.

- che con sentenza n. 2617/17/15 la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione staccata di Catania, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato i contenuti della sentenza di primo grado;

- che con ricorso notificato il 17/06/2016 l'Agenzia delle Entrate ha promosso ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 2617/17/15 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, favorevole al Consorzio in liquidazione;

- che con determinazione n 1 del 21-7-2016, al fine di rappresentare le ragioni del Consorzio già evidenziate in primo grado, nonché per chiedere il rigetto delle eccezioni sollevate dall'Avvocatura Generale dello Stato in sede di legittimità, la nullità del ricorso per decorrenza dei termini di impugnazione e la nullità della notifica del ricorso avvenuta a soggetto non legittimato, l'Ente ha conferito incarico all'Avv. Antonino Francone di Ragusa di costituzione dell'Ente avanti il predetto giudizio promosso avanti la Corte di Cassazione dall'Agenzia delle Entrate;

- che nelle more del giudizio l'Agenzia delle Entrate ha promosso intimazione n. 297200800264316777000 per la somma di 83.470,15, riferita alla summenzionata cartella di pagamento a suo tempo sospesa;

-che l'Ente ha impugnato detta intimazione, sospesa negli effetti dall'agenzia;

PRESO ATTO che, con ordinanza n. 26370 del 24-2-2023 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

determinando, di fatto, la reviviscenza dell'avviso di accertamento RJT040200334-2005 impugnato ab origine dall'Ente;

VISTA la cartella esattoriale n. 29720260003586406000 notificata l'11-5-2026 per l'importo di € 234.960,21, riferito all'avviso di accertamento RJT040200334-2005 relativo a tributi IRPEG 2000 ed emessa a seguito dell'ordinanza n. 26370 del 24-2-2023 con la quale la Corte di Cassazione, definitivamente decidendo, ha accolto le ragioni dell'Agenzia delle Entrate;

VISTA la relazione dell'Avv. Antonino Francone e del Consulente Dr. Claudio Castilletti con la quale, valutata la vicenda e gli atti, si comunica che l'Ente deve procedere al pagamento della predetta cartella di pagamento n. 29720260003586406000 notificata l'11-5-2026 per l'importo di € 234.960,21, nonché della cartella di pagamento n. 29720080026431677, il cui carico è oggi pari ad € 129.284,09, riferite all'avviso di accertamento RJT040200334-2005 relativo a tributi IRPEG 2000, anche al fine di evitare ulteriori spese che deriveranno dalle azioni esecutive

RITENUTO pertanto di liquidare e pagare all'Agenzia delle Entrate la somma di complessiva di € 364.244,30, di cui € 234.960,21 a saldo della cartella di pagamento n. 29720260003586406000 notificata l'11-5-2026 per l'importo di € 234.960,21, ed € 129.284,09, attualizzati, riferiti alla cartella di pagamento n. 29720080026431677, notificata in data 13/09/2009, riferite all'avviso di accertamento RJT040200334-2005 relativo a tributi IRPEG 2000, a seguito dell'ordinanza definitiva della Corte di Cassazione n. 26370 del 24-2-2023

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2012 e s.m.i e del succitato D.A. n. 4/2024 GAB del 05/03/2024

DETERMINA

1. di liquidare e pagare all'Agenzia delle Entrate la somma di complessiva di € 364.244,30, di cui € 234.960,21 a saldo della cartella di pagamento n. 29720260003586406000 notificata l'11-5-2026 per l'importo di € 234.960,21, ed € 129.284,09 riferiti alla cartella di pagamento n. 29720080026431677, notificata in data 13/09/2009, riferite all'avviso di accertamento RJT040200334-2005 relativo a tributi IRPEG 2000, a seguito dell'ordinanza definitiva della Corte di Cassazione n. 26370 del 24-2-2023 per le motivazioni dettagliate in narrativa
2. di prelevare la somma di € 364.244,30 dal Bilancio dell'Ente
3. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Speciale Chiusura Liquidazioni ai sensi della L.R. 8/2012 e s.m.i

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

Il Commissario Liquidatore

Dr. Salvatore Nicotra

NICOTRA
SALVATORE
14.07.2026
11:22:45
UTC



Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



RELAZIONE

Su ordinanza 26370 del 2023 della Corte di Cassazione
e successiva ruolo 2026/000112 reso esecutivo il 13/03/2026

A fronte della notifica della cartella per € 234.954,33 che consegue alla Ordinanza 26370 della Corte di Cassazione del 12/09/2023 si è esaminata la legittimità di tale cartella e verificata la conseguenza della mancata riassunzione a seguito dell'indicata Ordinanza.

Deve premettersi che il ricorso per Cassazione è stato proposto dall'Agenzia delle entrate a seguito delle pronunce positive di primo e secondo grado della Commissione Tributaria.

Il punto nodale era l'imputabilità di una *"somma corrisposta, a titolo di conguaglio, dal Consorzio per l'esproprio di un terreno, imputata (secondo l'Agenzia delle Entrate) erroneamente al 2000 invece che al 1999"*

La "CTR - confermando la sentenza di primo grado - ha ritenuto corretta l'imputazione all'anno 2000 e non già al 1999 (anno di notifica della sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa) della spesa relativa alla somma corrisposta a titolo di conguaglio dal Consorzio per l'esproprio di un terreno"

L'AdE ha proposto il ricorso proprio su tale aspetto.

La Corte di Cassazione accogliendo il ricorso ha statuito che : *"nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere corretta l'imputazione effettuata dal Consorzio, nell'anno 2000"*

Ed ha statuito altresì che *"il giudice di appello ha erroneamente correlato la certezza del costo a quella della individuazione della somma in uscita dalle risorse economiche e*

della relativa procedura per il pagamento della stessa, senza considerare, nella specie, la determinabilità in modo obiettivo dell'ammontare della stessa in base alla sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa e, dunque, la imputabilità del relativo costo nell'anno di 1999 di notifica del provvedimento giudiziale al Consorzio"

La Corte di Cassazione quindi nel PQM statuisce che : *"La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia"*

Quindi, qualora si fosse riassunto il Giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, questa, dovendosi necessariamente uniformarsi al principio statuito dalla Corte, imputabilità dei costi all'anno 1999 (e non al 2000) avrebbe riformato la sentenza della Commissione Tributaria di primo grado e rigettato il ricorso presentato dall'ASI.

Ma, aspetto da non trascurare, avrebbe dovuto statuire le spese del giudizio del primo grado, perché la sentenza sarebbe stata riformata, del secondo grado, perché l'appello era fondato, del Giudizio della Cassazione, perché il ricorso dell'AdE è stato accolto e le spese della riassunzione, perché avrebbe statuito a favore dell'AdE, quindi la Corte di Giustizia avrebbe dovuto liquidare 4 gradi di giudizio per un ricorso il cui scaglione è quello della cartella impugnata.

Presumibilmente, anche a voler prudenzialmente ritenere che sarebbero stati liquidati una media di circa € 3.500,00 vi sarebbero stati ulteriori 14.000,00 euro oltre accessori di spese legali da corrispondere all'AdE, oltre al costo della riassunzione, che come detto non avrebbe potuto che applicare il principio statuito dalla Suprema Corte, sfavorevole al Consorzio ASI.

Si ritiene quindi, in linea con la medesima tesi dell'ufficio legale dell'AdE, con il quale vi è stato un confronto, che la riassunzione non avrebbe potuto apportare alcun modifica *in melius* al Consorzio ASi perché la Corte di Giustizia Tributaria non poteva che unifomarsi all'Ordinanza della Cassazione e l'AdE con la Cartella notificata non ha fatto altro che applicare i principi che aveva applicato che sono stati confermati dalla Suprema Corte.

Venendo alle pretese erariali nascenti dall'avviso di accertamento n. RJT40200334 impugnato, l'Ufficio ha iscritto a ruolo in via provvisoria, in pendenza del ricorso di primo grado alla CTP di Ragusa, il 50% delle somme pretese senza aggravio di sanzioni (che sarebbero state eventualmente definite all'esito del giudizio): pertanto, in data 10/07/2009 è stata notificata la cartella di pagamento numero 29720080026431677000 per una sorte capitale di euro 59.711,97 oltre interessi.

Per inciso, detta cartella si trova oggi iscritta a ruolo ed ha maturato interessi, dall'anno 2000 ad oggi, pari a circa 15.000,00 euro, che ad oggi non è stata pagata in attesa di conoscere l'esito del procedimento.

All'esito della mancata riassunzione del giudizio in secondo grado a seguito della Ordinanza 26370 della Corte di Cassazione del 12/09/2023, per le motivazioni sopra addotte, il processo si è estinto e quindi si sono consolidate anche le sanzioni, comminate in misura pari al 100% dell'imposta: da qui la notifica in data 08/05/2026 della cartella numero 29720260003586406000, che reca il saldo (pari al 50% non ancora iscritta a ruolo) dell'imposta accertata pari ad euro 59.711,97, le sanzioni (pari all'imposta accertata) di euro 119.423,94, oltre agli interessi pari ad euro 55.818,42 calcolati dall'Ufficio dalla data dell'avviso di

accertamento, in quanto la mancata riassunzione del procedimento, in forza dell'art. 63 del d.lgs. 31.12.1992 n. 546, comma 2, determinando l'estinzione dell'intero processo, fa sì che il ricorso di primo grado non fosse stato mai presentato, per cui l'atto impugnato, con le relative pretese impositive e sanzionatorie dell'Ufficio, si è consolidato definitivamente.

In definitiva, l'Ente, per quanto relazionato, è quindi chiamato ad assolvere al pagamento delle cartelle di pagamento numero 29720080026431677000, il cui debito ad oggi ammonta a circa 129.200,00 euro, e numero 29720260003586406000, il cui debito ammonta a circa 235.000,00 euro, per un debito ammontante complessivamente ad euro 364.200,00 euro.

Tanto si doveva in espletamento dell'incarico ricevuto.

Ragusa lì, 09/06/2026

Dott. Claudio Castilletti



Avv. Antonino FRANCONI



ANTONINO
FRANCONI
14.07.2026
16:52:10
GMT+02:00



DETTAGLIO DELLA CARTELLA N. 29720260003586406000

I dati sotto riportati corrispondono a quelli risultanti dai sistemi informatici di Agenzia delle entrate-Riscossione al 12-06-2026

Importi in Euro															
Ambito prov.le	Ente Creditore	Data di notifica	Carico affidato	Importo oggetto di sgravio	Importo già pagato	Importo oggetto di stralcio e/o di definizione agevolata	Residuo carico	Interessi di mora / somme aggiuntive / interessi di rateizzazione	Oneri, diritti e quote	Totale residuo	Importo sospeso	Totale residuo al netto dell'importo sospeso	Rateiz.	Proc. Attive	Def. age.
RG	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIR.PROV.LE DI RAGUSA - UFF. CONTROLLI	08-05-2026	234.954,33	0,00	0,00	0,00	234.954,33	0,00	5,88	234.960,21	0,00	234.960,21	No	No	No

Ente/Ufficio: 17 TYZ AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIR.PROV.LE DI RAGUSA - UFF. CONTROLLI

Ruolo: 2026/112 - ORDINARIO Visto: 13-03-2026 Identificativo partita: 7TYZ 2000F AURJT0402003342005/2 AURJT040200334/2005

N.	Cod. Tributo	Descrizione Tributo	Tipo Tributo	Anno rif.	Carico affidato	Importo oggetto di sgravio	Importo già pagato	Importo oggetto di stralcio e/o di definizione agevolata	Residuo carico	Interessi di mora / somme aggiuntive / interessi di rateizzazione	Oneri e quote	Totale residuo	Importo sospeso	Totale residuo al netto dell'importo sospeso
1	1600	Sanzioni pecuniarie	SANZIONI	2000	119.423,94	0,00	0,00	0,00	119.423,94	0,00	0,00	119.423,94	0,00	119.423,94
2	2100	IRPEG	IMPOSTA	2000	59.711,97	0,00	0,00	0,00	59.711,97	0,00	0,00	59.711,97	0,00	59.711,97
3	2195	IRPEG interessi	INTERESSI	2000	55.818,42	0,00	0,00	0,00	55.818,42	0,00	0,00	55.818,42	0,00	55.818,42
					234.954,33	0,00	0,00	0,00	234.954,33	0,00	0,00	234.954,33	0,00	234.954,33

Totale residuo, al netto dell'importo sospeso, della Cartella N. : 29720260003586406000 (1)	234.954,33
Diritti di notifica (2)	5,88
TOTALE RESIDUO COMPLESSIVO AL NETTO DELL'IMPORTO SOSPESO (3)	234.960,21

Questo documento non costituisce richiesta di pagamento delle somme che vi sono indicate e riveste carattere meramente informativo

-legenda

- (A) Cod. Tributo: codice utilizzato per identificare la tipologia di tributo, entrata, sanzione o interesse da pagare.
- (B) Descrizione Tributo: rappresenta la descrizione del singolo codice tributo, quindi l'oggetto del carico.

(C) Tipo Tributo: identifica la natura del tributo, cioè se trattasi di imposta, sanzione, interesse.

(D) Anno rif: indica l'annualità di riferimento del tributo che risulta da pagare.

(E) Carico affidato: corrisponde all'importo del carico originariamente affidato dall'Ente creditore ad Agenzia delle entrate-Riscossione e non tiene conto pertanto di eventuali pagamenti, sospensioni o sgravi.

(F) Importo oggetto di sgravio: corrisponde all'importo della riduzione del carico che l'Ente creditore ha effettuato, con provvedimento di sgravio, dopo averlo affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

(G) Importo già pagato: corrisponde al totale dei pagamenti riferiti al carico affidato, già effettuati sulla cartella/avviso a qualsiasi titolo. Comprende anche l'importo pagato tramite compensazione.

(H) Importo oggetto di stralcio e/o di definizione agevolata: corrisponde all'importo del carico annullato/oggetto di stralcio per disposizioni di legge e/o all'importo da considerare non dovuto esclusivamente se si è in regola con il pagamento delle rate di un piano di definizione agevolata.

(I) Residuo carico: corrisponde al carico affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione al netto di eventuali sgravi, pagamenti o somme oggetto di stralcio e/o di definizione agevolata. È il risultato delle colonne E - F - G - H.

(J) Interessi di mora / somme aggiuntive / interessi di rateizzazione: corrisponde all'importo degli interessi di mora/somme aggiuntive maturati fino alla data di elaborazione di questo documento. A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 che matureranno fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). In presenza di piano attivo di definizione agevolata, l'importo si riferisce agli eventuali interessi di dilazione dovuti per il pagamento delle rate. In presenza di rateizzazione attiva sono compresi anche gli interessi di rateizzazione.

(K) Oneri e quote: rappresentano le somme dovute dal debitore, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999, nel testo vigente alla data di affidamento dei carichi, ivi compresi gli addebiti correlati all'attivazione di procedure cautelari e esecutive maturati alla data di emissione del presente elaborato, con l'esclusione di quelli correlati all'attività di notifica, riportati complessivamente alla voce (2).

(L) Totale residuo: corrisponde al carico residuo più gli interessi di mora/somme aggiuntive/interessi di rateizzazione, oneri e quote. È il risultato delle colonne I + J + K.

(M) Importo sospeso: è l'importo oggetto di provvedimenti di sospensione.

(N) Totale residuo al netto dell'importo sospeso: corrisponde al totale residuo al netto degli eventuali importi oggetto di provvedimenti di sospensione. È il risultato delle colonne L - M.

(1) Totale residuo, al netto dell'importo sospeso: è la somma del residuo dell'atto, al netto degli eventuali importi sospesi.

(2) Diritti di notifica: corrisponde all'importo dovuto a titolo di diritto di notifica dell'atto.

(3) Totale residuo complessivo al netto dell'importo sospeso: è il risultato delle voci (1) + (2).

DETTAGLIO DELLA CARTELLA N. 29720080026431677000

I dati sotto riportati corrispondono a quelli risultanti dai sistemi informatici di Agenzia delle entrate-Riscossione al 12-06-2026

Ambito prov.le	Ente Creditore	Data di notifica	Carico affidato	Importo oggetto di sgravio	Importo già pagato	Importo oggetto di stralcio e/o di definizione agevolata	Residuo carico	Interessi di mora / somme aggiuntive / interessi di rateizzazione	Oneri, diritti e quote	Totale residuo	Importo sospeso	Totale residuo al netto dell'importo sospeso	Rateiz.	Proc. Attive	Def. ege.	Importi in Euro	
																No	No
RG	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - UFFICIO DELLE ENTRATE DI RAGUSA	10-07-2009	74.647,17	0,00	0,00	0,00	74.647,17	47.200,97	7.261,58	129.109,72	0,00	129.109,72	No	No	No	No	

Ente/Ufficio: 1 U RJT AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - UFFICIO DELLE ENTRATE DI RAGUSA

Ruolo: 2008/385 - ORDINARIO Visto: 20-10-2008 Identificativo partita: URJT 2000F AURJT0402003342005/1 AURJT040200334/2005

N.	Cod. Tributo	Descrizione Tributo	Tipo Tributo	Anno rif.	Carico affidato	Importo oggetto di sgravio	Importo già pagato	Importo oggetto di sgravio e/o di definizione agevolata	Residuo carico	Interessi di mora / somme aggiuntive / interessi di rateizzazione	Oneri e quote	Totale residuo	Importo sospeso	Totale residuo al netto dell'importo sospeso
1	2100	IRPEG	IMPOSTA	2000	59.711,97	0,00	0,00	0,00	59.711,97	37.757,13	5.804,00	103.273,10	0,00	103.273,10
2	2195	IRPEG interessi	INTERESSI	2000	14.930,04	0,00	0,00	0,00	14.930,04	9.440,58	1.451,20	25.821,82	0,00	25.821,82
3	940A	Costo della notifica degli atti	ALTRO	2000	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16	3,26	0,50	8,92	0,00	8,92
					74.647,17	0,00	0,00	0,00	74.647,17	47.200,97	7.255,70	129.103,84	0,00	129.103,84

Totale residuo, al netto dell'importo sospeso, della Cartella N. : 29720080026431677000 (1)	129.103,84
Diritti di notifica (2)	5,88
TOTALE RESIDUO COMPLESSIVO AL NETTO DELL'IMPORTO SOSPEO (3)	129.109,72

Questo documento non costituisce richiesta di pagamento delle somme che vi sono indicate e riveste carattere meramente informativo

Legenda

(A) Cod. Tributo: codice utilizzato per identificare la tipologia di tributo, entrata, sanzione o interesse da pagare.

(B) Descrizione Tributo: rappresenta la descrizione del singolo codice tributo, quindi l'oggetto del carico.

Codice Fiscale: 00119380889

Denominazione/Cognome Nome: CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

- (C) Tipo Tributo: identifica la natura del tributo, cioè se trattasi di imposta, sanzione, interesse.
- (D) Anno rif: indica l'annualità di riferimento del tributo che risulta da pagare.
- (E) Carico affidato: corrisponde all'importo del carico originariamente affidato dall'Ente creditore ad Agenzia delle entrate-Riscossione e non tiene conto pertanto di eventuali pagamenti, sospensioni o sgravi.
- (F) Importo oggetto di sgravio: corrisponde all'importo della riduzione del carico che l'Ente creditore ha effettuato, con provvedimento di sgravio, dopo averlo affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione.
- (G) Importo già pagato: corrisponde al totale dei pagamenti riferiti al carico affidato, già effettuati sulla cartella/avviso a qualsiasi titolo. Comprende anche l'importo pagato tramite compensazione.
- (H) Importo oggetto di stralcio e/o di definizione agevolata: corrisponde all'importo del carico annullato/oggetto di stralcio per disposizioni di legge e/o all'importo da considerare non dovuto esclusivamente se si è in regola con il pagamento delle rate di un piano di definizione agevolata.
- (I) Residuo carico: corrisponde al carico affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione al netto di eventuali sgravi, pagamenti o somme oggetto di stralcio e/o di definizione agevolata. È il risultato delle colonne E - F - G - H.
- (J) Interessi di mora / somme aggiuntive / interessi di rateizzazione: corrisponde all'importo degli interessi di mora/somme aggiuntive maturati fino alla data di elaborazione di questo documento. A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 che matureranno fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). In presenza di piano attivo di definizione agevolata, l'importo si riferisce agli eventuali interessi di dilazione dovuti per il pagamento delle rate. In presenza di rateizzazione attiva sono ricompresi anche gli interessi di rateizzazione.
- (K) Oneri e quote: rappresentano le somme dovute dal debitore, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999, nel testo vigente alla data di affidamento dei carichi, ivi compresi gli addebiti correlati all'attivazione di procedure cautelari e esecutive maturati alla data di emissione del presente elaborato, con l'esclusione di quelli correlati all'attività di notifica, riportati complessivamente alla voce (Z).
- (L) Totale residuo: corrisponde al carico residuo più gli interessi di mora/somme aggiuntive/interessi di rateizzazione, oneri e quote. È il risultato delle colonne I + J + K.
- (M) Importo sospeso: è l'importo oggetto di provvedimenti di sospensione.
- (N) Totale residuo al netto dell'importo sospeso: corrisponde al totale residuo al netto degli eventuali importi oggetto di provvedimenti di sospensione. È il risultato delle colonne L - M.
- (1) Totale residuo, al netto dell'importo sospeso: è la somma del residuo dell'atto, al netto degli eventuali importi sospesi.
- (2) Diritti di notifica: corrisponde all'importo dovuto a titolo di diritto di notifica dell'atto.
- (3) Totale residuo complessivo al netto dell'importo sospeso: è il risultato delle voci (1) + (2).